il Direttore dell'Ufficio del Coordinamento Legislativo, il Direttore della Direzione Generale degli Affari Generali e il Direttore della Agenzia delle Entrate, è stato utile per evitare un'eccessiva riduzione del personale delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali, che è comprensivo anche del personale assegnato alla Commissione Tributaria Centrale ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Il Consiglio, avuta notizia dello schema del Regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze, da adottare ai sensi dell'art. 58 comma III del D.Lgs. 30.7.99 n. 100, segnalava al Ministro delle Finanze innanzitutto che non risultava richiesto il prescritto parere del Consiglio ai sensi del citato art. 24 lett. i) e, dopo aver rilevato che nella tabella A allegata allo schema veniva indicato l'organico complessivo del contingente in 2.516 unità, di cui 17 dirigenti non generali, corrispondenti all'organico presente nel mese di ottobre 2000, osservava che l'organico teorico già ridotto a 2.835 unità con D.P.C.M. in data 18.11.96, rispetto a quello previsto in 6.033 unità dalla tabella B allegata al D.Lgs. 545/92, evidenziava che, nell'organico reale, si riscontravano gravi carenze di personale presso alcune Commissioni (ad esempio Regionali di Bologna, Firenze e Milano, Provinciale di Milano) e sollecitava l'incontro, che, poi, come si è detto, veniva fissato presso l'Ufficio del Coordinamento Legislativo. All'esito dell'incontro, con il consenso di tutti i presenti, veniva formulata dal Direttore dell'Ufficio dei Coordinamento Legislativo una proposta di modificare in 2.800 unità l'organico complessivo, che però non era condiviso dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Solo grazie ai pareri della Commissioni parlamentari, che espressamente richiamavano, condividendole, le osservazioni del Consiglio di Presidenza, il contingente è stato fissato in 2.682 unità, di cui 19 dirigenti non generali.

Il contingente, come previsto, non risulta, comunque, adeguato, come si dirà, alle esigenze delle Commissioni tributarie regionali e provinciali.

Capitolo secondo

La giurisdizione tributaria

1. Il giudizio di Cassazione

Particolare considerazione merita il giudizio di cassazione, giacchè nell'anno decorso, se sono stati confermati, per un verso, i risultati positivi derivanti dall'istituzione della Sezione Tributaria, per un altro verso l'incremento del carico di lavoro, in rapporto all'organico della Sezione, si è rivelato tale da suscitare forti preoccupazioni sulle possibilità della Corte di continuare ad esercitare in modo adeguato ed in tempi ragionevoli le funzioni ad essa affidate.

Sotto il primo profilo, occorre ribadire quanto osservato nella relazione dell'anno 1999, cioè che il modulo legislativo adottato con la riforma, che vede la Corte di Cassazione al vertice della giurisdizione speciale tributaria ed il giudizio di legittimità inserito nel processo come rimedio ordinario, sta dando buona prova sia quanto alla funzione nomofilattica propria della Corte, che si esercita ormai direttamente nei confronti delle decisioni delle Commissioni tributarie, consentendo la rapida fruizione dei principi dalla stessa affermati e, dunque, il tempestivo esplicarsi dell'opera unificatrice dell'interpretazione giurisdizionale; e sia quanto al corretto svolgimento del processo tributario ed

all'elevazione della qualità delle sentenze delle Commissioni, in particolare alla tecnica redazionale delle stesse, manifestamente influenzati dal diretto controllo, da parte della Corte, degli atti del processo di merito e della congruità e sufficienza delle motivazioni.

Si può ben dire, al riguardo, che con l'istituzione della Sezione Tributaria della Corte – che costituisce la naturale conseguenza della disciplina di cui all'art. 62 D.Lgs. n. 546/92 (le cui norme prevalgono su quelle proprie del processo ordinario di cassazione) – è stato compiuto un decisivo passo avanti verso la realizzazione, anche nel nostro ordinamento, di una giurisdizione speciale sostanzialmente tale in tutti i gradi del giudizio.

Senonché le positive ricadute di questo assetto della giurisdizione rischiano di essere frustrate se non si provveda rapidamente ad un potenziamento dell'organico della Sezione. Come era stato previsto, con la riforma del contenzioso si è avuto un aumento verticale del numero dei ricorsi in materia per l'operare di tre fattori cospiranti: anzitutto, per l'eliminazione del terzo grado di merito, in particolare del ricorso alla Commissione Tributaria Centrale, la cui limitata produttività (attestata dagli oltre trecentomila ricorsi ancora pendenti presso la stessa) conteneva drasticamente il numero delle controversie che annualmente pervenivano alla Corte; in secondo luogo, per la maggiore produzione di sentenze da parte delle Commissioni tributarie regionali, aumento che – come si dirà – è continuato anche nell'anno decorso; infine, per la stessa maggiore efficienza, in termini quantitativi e qualitativi, della Corte di Cassazione, che favorisce la domanda di giustizia, in sede di legittimità.

Già nella relazione relativa all'anno 1999 il Consiglio segnalò la forte sproporzione tra il numero dei ricorsi allora pendenti e l'organico della sezione; e da allora la situazione si è decisamente aggravata, posto che il carico della Sezione Tributaria è ormai pari a più di 1/3 di quello dell'intera Corte in materia civile. Come risulta, infatti, dai più recenti dati disponibili (riferiti al 31 maggio 2001), su circa 56mila ricorsi ben 20.018 appartengono alla Sezione Tributaria, così di gran lunga più oberata delle altre quattro sezioni civili, compresa la Sezione lavoro (essendo in carico presso la I Sez. Civile 6.995

ricorsi; presso la II Sez. 6.228; presso la III Sez. 8.796 e presso la Sezione lavoro 12.567 ricorsi.

Per converso l'organico della Sezione Tributaria, alla quale sono addetti 3 Presidenti e 16 Consiglieri, è più esiguo di quello delle altre Sezioni (l'organico della I Civile è di 5 Presidenti e 21 Consiglieri; della II Civile, di 5 Presidenti e 17 Consiglieri; della III Civile di 6 Presidenti e 23 Consiglieri; della Sezione lavoro di 7 Presidenti e 41 Consiglieri).

La ragione di ciò va ricercata nel fatto che, essendo mancate tempestive iniziative governative al riguardo (peraltro suggerite dalla Commissione Parlamentare dei Trenta già in sede di esame della normazione delegata), l'istituzione della Sezione Tributaria, non più dilazionabile proprio per il profilarsi di un massiccio aumento dei ricorsi in materia, è avvenuta con provvedimento interno della Corte e l'organico della stessa è stato formato, quindi, sottraendo magistrati alle altre sezioni, anch'esse già sottodimensionate.

La gravità dell'attuale situazione si apprezza in pieno ove si consideri che le sopravvenienze della Sezione in ciascun mese oscillano tra 600/800 ricorsi e che con l'attuale organico nello stesso periodo si definiscono poco più di 200 ricorsi, nonostante gli ottimi indici di produttività dei Magistrati addetti.

Rimanendo costanti questi flussi nei prossimi due anni - il che è molto probabile, posto che gli effetti della riduzione delle controversie presso le Commissioni di merito solo in tempi lunghi si potranno avvertire in Cassazione - è lecito prevedere che alla fine del corrente anno i ricorsi pendenti saranno circa 23.000 ed alla fine del prossimo anno circa 28.000. Tali pendenze, come agevolmente si comprende, renderebbero casuale ed incerta e, comunque, estremamente sommaria, la giustizia tributaria, necessariamente attenta al numero più che alla qualità delle decisioni; e occorrerebbe registrare, di conseguenza, l'insuccesso anche della nuova riforma della giustizia tributaria, giacché presso la Corte di Cassazione potrebbe riprodursi una situazione non dissimile da quella consolidatasi presso la Commissione Tributaria Centrale.

Pertanto, il Consiglio di Presidenza, condividendo le richieste in varie sedi già formulate, ritiene doveroso, per il buon funzionamento della giustizia

tributaria, sottolineare l'urgenza di un provvedimento legislativo volto ad aumentare l'organico dei magistrati della Corte (40 secondo un disegno di legge governativo predisposto in vista dell'iniziale entrata in vigore del nuovo contenzioso, ma poi non coltivato), prevedendone la destinazione prioritaria di un corrispondente numero alla Sezione Tributaria, a somiglianza di quanto a suo tempo disposto, con la legge n. 533 del 1973, per le controversie di lavoro.

2. Le Commissioni Tributarie: le strutture personali.

2.1. Si è già accennato alla vacanza dei posti previsti negli organici dei componenti delle Commissioni tributarie e del personale delle Segreterie, nonché alla progressiva diminuzione delle pendenze e delle sopravvenienze, ma l'esame dei dati statistici relativi all'anno 2000 – risultanti dagli allegati prospetti – evidenzia un'estrema varietà di situazioni da Commissione a Commissione.

In alcune Commissioni, infatti, si registrano vacanze dei componenti superiori al terzo (ad es. Commissioni Tributarie Regionali della Lombardia, del Piemonte) dell'organico previsto e in altre superiori al quarto (ad es. Commissioni Tributarie Regionali del Lazio, Provinciale di Milano, Provinciale di Napoli), e, nel contempo, specialmente nelle Commissioni delle Regioni del Nord Italia, sono vacanti molti posti negli organici del personale di Segreteria (ad es. Commissioni Tributarie Regionali dell'Emilia Romagna e della Lombardia).

Così le pendenze e i ricorsi sopravvenuti nell'anno 2000 non risultano omogenei su tutto il territorio nazionale.

Di fronte all'estrema varietà della situazione ora sinteticamente delineata, il Consiglio di Presidenza, nell'ambito della propria competenza, è intervenuto tentando di adeguare il numero dei componenti presenti al flusso dei procedimenti e tenendo, altresì, conto della possibilità di funzionamento offerta dalle strutture esistenti. In questa prospettiva, si è ricorso alla mancata pubblicazione per la copertura dei posti che si sono resi vacanti presso le Commissioni con scarso carico di lavoro o presso le quali le vacanze esistenti nell'organico del personale di segreteria oppure la mancanza di disponibilità di locali che consentissero la celebrazione di più udienze non consentiva il funzionamento di tutte le sezioni.

Al contrario, ove possibile, si è proceduto all'integrale copertura dell'organico presso gli uffici con maggior carico di lavoro.

I tempi necessari per l'espletamento dei concorsi e per i decreti di nomina, come si è detto, hanno, peraltro, differito nel tempo gli effetti di questi interventi.

Comunque, come già indicato, in considerazione delle esposte ragioni che non hanno giustificato la copertura integrale dei posti vacanti, si è fatto ricorso al "congelamento" di alcune sezioni, in modo da aggregare i componenti presenti in sezioni tendenzialmente composte da sei componenti. Ciò ha comportato, in attesa della nomina dei vincitori dei concorsi banditi, il "congelamento" di un numero anche rilevante di sezioni in alcune Commissioni (ad es. presso le Commissioni Tributarie Regionali della Lombardia e del Lazio sono state congelate rispettivamente 16 e 13 sezioni sulle 68 e 50 previste).

Nello stesso tempo, il Consiglio, che non ha ritenuto di procedere alla indiscriminata copertura integrale dell'organico, ha posto in essere un'azione di stimolo, per accrescere il rendimento dei singoli, procedendo anche a rilevazioni del numero delle udienze e del numero delle decisioni depositate da ciascun componente.

In questo quadro, al 31 dicembre 2000 a fronte degli 8.490 posti in organico (1.415 presidenti, 1.415 vicepresidenti e 5.660 giudici) erano presenti 6.312 componenti (1.126 presidenti, 1032 vice presidenti e 4.154 giudici). La situazione complessiva è destinata a restare stabile, anche nell'anno in corso – pur se caratterizzata da una migliore distribuzione dei giudici – in quanto i nuovi componenti, nominati a seguito dell'espletamento dei concorsi banditi, saranno destinati a compensare le vacanze che si realizzeranno nel corso dell'anno (per il raggiungimento del limite di età, per dimissioni, dichiarazione di decadenza ed altre cause), come già in parte avvenuto e specificato con l'indicazione delle vacanze registrate dopo l'espletamento del concorso a 598 posti.

2.2. Particolare attenzione merita la situazione del personale degli uffici di segreteria specie dopo la indicata riduzione del contingente a 2.682 unità, in quanto, se si tenesse conto delle attuali presenze in ciascuna Commissione e si ripartissero le 166 unità attualmente non coperte, si cristallizzerebbero alcune

situazioni gravemente deficitarie, mentre in alcune Commissioni si registrerebbe una presenza di personale non giustificata dal carico di lavoro.

Ulteriori fattori che aggravano la già pesante situazione del personale vengono indicati dai Presidenti delle Commissioni che segnalano la presenza di diversi dipendenti in part-time, non adeguatamente utilizzabili, data la peculiarità delle funzioni degli uffici di segreteria, e una mobilità del personale di segreteria non coerente con la logica del contingente previsto dalla legge e con la specifica professionalità che i servizi di segreteria richiedono. Per rendersi conto dei problemi che tali fattori determinano e che necessitano di una riforma che sarà appresso indicata è sufficiente riportare quanto segnalato dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia: su un organico di 94 unità risultavano coperti, al 31.12.2000, 65 posti, di cui 10 in servizio part-time; nel corso dell'anno 2000 sono stati trasferiti ad altri uffici 15 dipendenti e, dei 15 assegnati in sostituzione, 14 provenivano dal Centro di Servizio delle Imposte Dirette ed Indirette. Tale mobilità ingenera ulteriori problemi non in linea con la funzione di garanzia imparziale della giurisdizione e che saranno meglio analizzati con la proposta di riforma nel capitolo quarto.

Si deve tener conto, infine, che dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate una serie di compiti (contratti part-time, pagamento lavoro straordinario, istruttoria per il riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, gestione dei buoni pasto etc.), che prima venivano svolti dai Direttori Regionali delle Entrate, sono, ora, di competenza dei funzionari delle segreterie.

Si è, cioè, verificato che si sono attribuite agli uffici di segreteria ulteriori funzioni e responsabilità e, nello stesso tempo, si è ridotto il numero del personale che compone l'organico - peraltro ancora teorico - del contingente. Tale situazione che non risponde a criteri minimali di buona organizzazione è segnalata da molti Presidenti di Commissione.

Allo stato, invece, è auspicabile l'istituzione di una Commissione paritetica tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consiglio di Presidenza per una corretta ripartizione dell'organico del personale, in considerazione del numero dei componenti, dei flusso dei procedimenti, nonché delle strutture materiali presenti in ciascuna Commissione.

Certo, occorrerebbe una maggiore flessibilità dell'organizzazione da realizzare con applicazioni in ambito regionale e della durata massima di un anno, come si dirà per i componenti e come sarebbe auspicabile anche per il personale, in considerazione dei flussi dei procedimenti e in attesa dell'auspicato ampliamento della competenza delle Commissioni Tributarie.

2.3. Si è già detto dei corsi di formazione per i componenti delle Commissioni Tributarie, la cui attivazione era stata anche sollecitata dalle assemblee dei presidenti di sezione, mentre va sottolineato che è richiesta in diverse relazioni, nonché dalle associazioni di categoria, l'organizzazione di appositi corsi per il personale di segreteria, anzi si evidenzia che, molto spesso, il personale delle segreterie o non è informato o, comunque, viene ammesso in numero limitato ai corsi organizzati dal Ministero per tutto il personale, anche se, si ribadisce, per la peculiarità dei compiti, sarebbero auspicabili corsi riservati al solo personale delle segreterie.

Viene anche segnalata l'opportunità che la frequenza ai corsi dovrebbe essere obbligatoria sia per i componenti che per il personale.

3. Le Commissioni Tributarie: le strutture materiali.

3.1. Per quanto concerne le strutture materiali, in molte Commissioni non risultano risolti i problemi relativi alla carenza di locali segnalati con la precedente relazione e che, in alcuni casi, rappresentano un ostacolo insormontabile al corretto funzionamento, impedendo, di fatto, la celebrazione di un numero di udienze adeguato ai carichi di lavoro.

Alle situazioni di grave carenza già segnalate, negli anni scorsi, per le Commissioni tributarie provinciali di Pescara e Palermo e per la regionale di Palermo, vanno indicate quelle delle Commissioni tributarie provinciali di Gorizia, Nuoro, Siena, Trieste e Varese, mentre non risulta ancora risolta la questione della sede della Commissione tributaria regionale di Bari, di cui, invece, si prevedeva, ormai è passato più di un anno, l'immediata soluzione.

Particolarmente delicata risulta, poi, la situazione delle Commissioni regionali e provinciali di Roma, delle quali è stato proposto il trasferimento in una zona del tutto decentrata, fuori dalla città, e che renderebbe oltremodo difficile la stessa partecipazione dei ricorrenti alle udienze. L'impraticabilità di tale soluzione - che ha determinato anche l'astensione dalle udienze, per una settimana, dei giudici - è stata evidenziata anche dai Presidenti della Regione Lazio e della Provincia di Roma, nonché degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e, comunque, da tutti gli operatori. Si deve dare atto della disponibilità mostrata dal Direttore del Dipartimento delle Politiche Fiscali e dal Direttore Centrale dell'Ufficio Amministrazione Risorse ad individuare diverse soluzioni che assicurino un corretto espletamento della funzione giurisdizionale tributaria.

Nell'attesa, va, comunque, ribadita l'impraticabilità dell'ipotizzato trasferimento.

3.2. In diverse Commissioni non è stato ancora realizzato il collegamento con il Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione per la mancanza dei computers necessari, così come viene segnalata l'inadeguatezza

delle fotocopiatrici o dei supporti informatici in uso, trattandosi di macchinari vecchi.

3.3. In molte relazioni si segnala l'insufficienza dei programmi predisposti dalla Società (SOGEI) incaricata della raccolta ed elaborazione dei dati, che dovranno essere adeguati alle diverse scansioni del processo (iscrizione dei ricorsi, costituzione delle parti, richiesta di pubblica udienza etc.) e consentire, comunque, una rilevazione dei dati con un ritardo non superiore a due-tre giorni.

4. Le Commissioni Tributarie: l'attività giurisdizionale.

4.1. L'analisi dei dati statistici disponibili relativi all'anno 2000 (risultanti dagli allegati prospetti) consente ulteriori approfondimenti sulla situazione della giustizia tributaria.

Sul piano nazionale al 31 dicembre 1999 erano pendenti complessivamente (1° e 2° grado) 1.460.505 procedimenti e, a fronte di 313.378 sopravvenienze, i giudizi esauriti nell'anno sono stati 584.528 con conseguente riduzione delle pendenze a 1.189.353 al 31 dicembre del 2000.

Questa tendenza, che presenta caratteristiche omogenee sia in primo che in secondo grado (rispettivamente procedimenti pendenti 1.252.588 e 207.917, sopravvenuti 251.201 e 62.174, esauriti 484.072 e 100.456, con pendenze a fine periodo di 1.019.718 e 169.635), conferma quanto già esposto nella relazione relativa al 1999 e si è accentuata nei primi mesi dell'anno in corso.

Ne deriva una durata media calcolata, sempre sul piano nazionale, di poco superiore ai tre anni in primo grado e di due anni e mezzo in grado di appello.

Va, peraltro, sottolineato come la situazione non si presenti in modo uniforme sul piano nazionale.

Per quanto riguarda le Commissioni tributarie regionali, il dato segnalato riguarda essenzialmente o uffici di maggiori dimensioni (Campania, e Lombardia), presso le quali al momento dell'entrata in vigore della riforma erano pendenti un gran numero di procedimenti, o uffici (come la Commissione Tributaria della Calabria e quella della Puglia) che per vari motivi hanno incontrato notevoli difficoltà (sul piano organizzativo) per entrare in funzione. Anche presso questi uffici, peraltro, a seguito anche di ripetuti interventi del Consiglio di Presidenza, la situazione tende ormai a normalizzarsi.

La situazione si presenta ancor più variegata per le Commissioni tributarie provinciali.

Mentre nella maggior parte degli uffici il numero dei procedimenti pendenti è notevolmente diminuito (tanto da consentire di esaurire entro

l'anno i procedimenti sopravvenuti), particolarmente grave è la situazione degli uffici di alcuni importanti Province (Roma, Napoli, Bologna, Bari, Palermo, Messina, Cosenza, Frosinone, Foggia, Taranto, Catania, Trapani, Lucca, Vicenza).

Anche in questi casi il principale motivo è il gran numero dei procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della riforma (emblematici sono i casi della Commissione Tributaria provinciale di Roma dove al 31 dicembre 1999 erano ancora pendenti 163.936 procedimenti o, con riferimento ad uffici di relativamente minori dimensioni, quelli delle Commissioni di Cosenza e di Vicenza, rispettivamente, con 87.185 e 35.315 procedimenti pendenti alla stessa data).

I dati indicati non tengono conto della complessiva attività delle Commissioni, specie per quanto concerne la valutazione e decisione delle istanze di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ex art. 48 D.Lgs. 546/92, che, spesso, richiede un impegno anche maggiore di quello occorrente per la decisione di merito.

Anche nell'anno 2000, come negli anni precedenti, le domande di sospensione risultano presentate in poco più del 20% dei ricorsi proposti in primo grado.

4.2 Sono già stati indicati i problemi di struttura personale e materiale che incidono sull'andamento della produttività, che, però, se complessivamente considerata può essere ritenuta soddisfacente, è particolarmente apprezzabile in alcune Commissioni. In proposito, deve essere segnalato che in diverse Commissioni (ad esempio: Provinciali di Bologna, Brindisi, Catania, Napoli, Ascoli Piceno, Latina, Perugia, Savona, Vicenza), si registra una media di oltre 200 e in qualche caso di oltre 250 sentenze per componente (considerati, nel numero dei componenti, delle Commissioni, i Presidenti di Commissione, i presidenti di sezione, i vice-presidenti ed i giudici) con un massimo di 350 sentenze pro-capite presso la Commissione Provinciale di Cagliari. Così in molte altre Commissioni (ad esempio: Provinciali di Genova, Ferrara, Matera, Rimini, Bergamo, Pesaro, Ancona, Udine, Nuoro, Lucca, Messina, Roma,

Verona e Regionale dell'Umbria) si registrano medie tra le 150 e 200 sentenze pro-capite.

Presso alcune Commissioni (ad esempio: Regionale della Lombardia e Provinciale di Milano), nonostante i gravi problemi di struttura personale (componenti e personale di segreteria) e, per quanto concerne la regionale, anche di locali - ora quasi risolti - si è avuta una più che apprezzabile produttività (circa 90 sentenze pro-capite nella regionale e circa 100 nella provinciale), che ha consentito una sensibile riduzione delle pendenze.

I segnalati problemi strutturali hanno, invece, inciso gravemente sulla produttività di alcune Commissioni, ad esempio Regionali di Bari e di Bologna con una media rispettivamente di circa 45 e di circa 50 pro-capite.

4.3 Per quanto concerne il contenuto delle decisioni adottate, la percentuale di accoglimento delle domande di sospensione dell'atto impugnato risulta di circa il 40%, come nella stessa percentuale si attesta la soccombenza dell'Amministrazione. Le relazioni dei Presidenti segnalano che la soccombenza dell'Amministrazione è spesso dovuta, come indicato con le precedenti relazioni, all'insufficiente motivazione degli atti impugnati e ad un'attività di difesa nel processo non sempre affidata a personale esperto, peraltro del tutto assente in alcune udienze.

La percentuale degli appelli proposti avverso le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali risulta di circa il 12%, se si tiene conto che, a fronte di 994.050 decisioni pronunciate negli anni 1999 e 2000 gli appelli sopravvenuti, in due anni, sono 123.544. Trattasi di un dato che può essere certamente assunto come significativo della conferma della qualità delle decisioni, specie se si considera che non risulta mutata la prassi di alcuni Uffici tributari, che propongono l'impugnazione anche quando la decisione risulta conforme alla prevalente, ed a volte unanime, giurisprudenza.

Da ultimo, va segnalato che la discussione in pubblica udienza, sia presso le Commissioni regionali che presso quelle provinciali, è richiesta in circa il 43% dei ricorsi.

4.4 In conclusione, deve osservarsi che, se pur permangono situazioni di scarso impegno – attestate anche dai procedimenti disciplinari pendenti -, l'impegno e la professionalità dei giudici e del personale hanno consentito l'espletamento di una complessiva attività, che ha comportato l'ulteriore riduzione delle pendenze e che assicura, ormai in molte Commissioni, tempi di decisione di pochi mesi, nonostante il riferito dato nazionale di segno diverso.

Un impegno che tiene in particolare considerazione la giusta aspettativa dei cittadini ad una giustizia rapida ed efficiente, tanto che in qualche relazione si segnala la proposta di prevedere, come sanzione al ritardato deposito delle sentenze, una prefissata decurtazione dei compensi.

5. Le sezioni staccate e l'Ufficio del Massimario.

5.1. Dopo oltre due anni dall'entrata in vigore dell'art. 35 della legge 18.2.99 n. 28, con cui è stato introdotto l'articolo 1 bis del D.Lgs. 545/92, che prevede l'istituzione di sezioni staccate delle Commissioni tributarie regionali - risultano attivate solo otto (Reggio Calabria, Latina, Lecce, Caltanissetta, Catania, Messina, Siracusa e Verona) su diciassette. Per qualche sede, invece (in particolare Salerno), non sono stati ancora individuati i locali.

Le sezioni staccate – dopo la complessa attività che ha impegnato il Ministero ed il Consiglio per individuare il numero delle sezioni e la composizione di ciascuna, nonché per risolvere i problemi organizzativi e di cui si è dato conto con la precedente relazione – sono state, di fatto, istituite, in data 6.6.2000, con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro della Giustizia.

L'attivazione delle sezioni staccate, che assicura un migliore accesso alla giustizia, con riduzione dei costi e risparmi di tempo anche per l'Amministrazione, avrebbe, comunque, contribuito ad una ulteriore riduzione della pendenza, specie in quelle Commissioni regionali, nelle quali, per deficienza di locali, non è possibile il corretto funzionamento di tutte le sezioni.

Il Consiglio, che aveva avuto precise assicurazioni sull'attivazione di tutte le sezioni entro la primavera del 2001, non può che rilevare il ritardo e sollecitare, ancora una volta, l'adozione delle misure necessarie per l'attivazione delle altre sezioni, per molte delle quali sono stati individuati i giudici ed in qualche caso anche il personale.

5.2. Per quanto concerne l'Ufficio del Massimario, il cui funzionamento è dovuto solo al volontario impegno dei giudici addetti, si richiama quanto indicato nella precedente relazione, in particolare sulla necessità di prevedere un numero di giudici adeguato per ciascun ufficio, con esonero dalle funzioni e con la previsione di un compenso variabile, parificando la massimazione di un